

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 Giugno 1963 si sono riuniti i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO E CIRCOLI E DEL SINDACATO PROVINCIALE COMMERCIO (SILLOR-FILGAMS) per esaminare le richieste avanzate in data 9.5.1963 dai rappresentanti dei lavoratori.

Dopo ampia e profonda discussione, le parti hanno concordato:

- 1) Un aumento salariale di £.6.000 (seimila) a tutti i dipendenti operai e impiegati a £.3.000 (tremila) agli apprendisti e fattorini inferiori ai 18 anni;
- 2) Le parti riconoscono l'opportunità di istituire nelle aziende in premio di produzione collegate al rendimento. A tale scopo si è costituita una Commissione composta da 3 rappresentanti di ciascuna parte con il compito di fissare i criteri di concreta applicazione di tale premio.

Dette premie avrà decorrenza dal giorno in cui la Commissione avrà definite concordemente i criteri di concreta applicazione.

- 3) Ai percentualisti a partire dall'1.2.1963 verrà aggiunta per ogni punto di contingenza scattate un 0,05% sulla percentuale.

In seguito agli aumenti salariali ed agli aggiornamenti di contingenza di cui al punto 3 e al punto 1° le percentuali vengono aggiornate al 6,65% per gli spacci misti ed al 14,10% per gli spacci vini e bar, nonché al 2,30% per i dipendenti regolati dall'art.20.

- 4) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle confederazioni sindacali, delle Federazioni Nazionali e Provinciali di categoria, dei sindacati provinciali, saranno concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritte dalle organizzazioni predette che non estino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le organizzazioni sindacali comunicheranno i vari nominativi dei lavoratori che ricoprono tali cariche sindacali.

- 5) Si precisa che i gestori di spacci alimentari provenienti dalla retribuzione percentuale ed attualmente retribuiti a percentuale, secondo quanto stabilite dall'art.20 dell'integrative prov.2.6.1963 all'atto del superamento di £.1.800.000 di

incasse medie mensile ha diritto automaticamente al passaggio al trattamento salariale del raggruppamento B)I.

Per incasso medio mensile si intende l'incasso globale annuo diviso 12. Ai lavoratori verranno liquidati a fine anno gli arretrati a congruie della differenza tra salario minimo percepito (paga base e contingenza ed eventuale 2,30%, e la B)I.

Ai gestori percentualisti che hanno superate dopo l'I.I.63 il I.800.000 di incasse, verranno liquidati tutti gli arretrati.

- 6) Restano comunque in vigore le condizioni di miglior favore.
- 7) Il presente contratto andrà in vigore dall'I.5.1963 e si intende aggiuntivo all'integrativo provinciale 8.6.1962.

Lette, confermate e sottoscritte.

p. F.I.L.G.A.M.S.  
C.G.I.L.

F/to Maria Guerra  
Bastai Angelo

p.L'A.P.C.C.  
F/to Montanari

V° IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O.  
F/to Dr. F. Fertile

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portale della contrattazione.it